



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

NELLA NOSTRA
AUTONOMIA
LA VOSTRA LIBERTÀ'

SEGRETERIA PROVINCIALE
C.so Acqui, 402
15100 Alessandria

Tel. 0131 - 314266
Fax 0131 - 240013

alessandria@sap-nazionale.org
www.sapalessandria.org

Alessandria, 7 novembre 2008

OGGETTO: Revoche sindacali 2008 - Diritto di accesso al procedimento amministrativo.

AL SIGNOR QUESTORE

ALESSANDRIA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

R O M A

L'art. 93, L. 1° aprile 1981 - in riferimento alla delega rilasciata a favore di una Organizzazione Sindacale della Polizia di Stato per la riscossione della quota stipendiale prevista in termini di contributo sindacale - prescrive, al comma 2, che essa s'intende " ... tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato, entro la data del 31 ottobre. ...", inoltre, che la **revoca** della stessa vada " ... **inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. ...**", anche se nella prassi - disattendendone il carattere perentorio del disposto normativo - succede, assai di frequente, che, di fatto, venga inviata soltanto all'Amministrazione e non all'O.S. interessata, come accertato, peraltro, anche quest'anno, il 5 novembre u.s., a seguito di "**accesso informale verbale**", presso l'Ufficio Amministrativo Contabile della Scuola Allievi Agenti, richiesto ed accordato, per le motivazioni in premessa, ai fini della "**visione**" degli atti del relativo procedimento amministrativo.

Per quanto espresso, ai fini dell'**efficacia** e dell'**effettivo riscontro** delle revoche con l'elenco nominativo successivamente fornito dall'Amministrazione ed inoltre per le **incombenze procedurali** a carico della nostra Organizzazione Sindacale, in relazione alla "**tutela assicurativa**" prevista per gli "**iscritti Sap**", per eventuali danni ai veicoli di proprietà dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in seguito ad incidente che determini rivalsa ad opera della Sezione Giurisdizionale della Procura Regionale della Corte dei Conti, qualora emergano gli estremi della colpa grave previsti dall'art.1, 1° co., della Legge 31.12.1962, nr.1883, nel ritenere ingiustificato il **diniego** della S.V. all'accesso informale, richiesto verbalmente il 4 novembre u.s., ancor più, per le **motivazioni addotte**, ovvero, l'**erronea applicazione** della Circolare Ministeriale n. 557/RS/01/124/200878831 del 15 ottobre u.s., con la quale, di fatto, l'Ufficio per le Relazioni Sindacali, ai fini della rilevazione e certificazione del dato associativo, in particolare, con le date del 14 e 17 novembre, disciplina le **modalità** e la **tempistica** realmente necessaria per l'immissione delle revoche nella banca dati del Cenaps e la comunicazione ai rappresentanti sindacali degli elenchi nominativi dei dipendenti disdettati in **ambito provinciale**, non già quelle del singolo Ufficio, il cui procedimento amministrativo, tranne che non coincida con un giorno festivo, è formalmente concluso alle 24.00 del 31 ottobre, **chiede formalmente l'autorizzazione ad accedere presso l'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura** - unico Ufficio, peraltro, competente, al riguardo, anche alla luce del disposto normativo dell'art. 8, L. 20 maggio 1970, n. 30, in termini di opportunità sostanziale - per la visione delle revoche prodotte alla nostra Organizzazione Sindacale dal personale in forza presso la stessa, alla data del 31 ottobre 2008.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
(Felice RIZZO)